

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Approvazione ai fini del Reporting alla Commissione Europea (CE) della *Relazione metodologica - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE: terzo ciclo di gestione (luglio 2025)*

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** in particolare, l’art. 63 del D.Lgs n. 152/2006, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
 - al comma 2 stabilisce che “*Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.*”;
 - al comma 10 stabilisce che ‘*Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di intervento; b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.*’;

- VISTO** l'art. 64 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., ed in particolare il comma 1 lettera h), ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale e comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
- VISTO** l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 04/05/2019) con il quale viene emanato il “Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 6 del 04/01/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il D.S.G. n. 160 del 08/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Cosimo D'Amico l'incarico di responsabile del Servizio 3 “Assetto del Territorio”;
- VISTO** l'art. 65 comma 1, del d.lgs. 152/2006, che definisce espressamente il Piano di bacino come “*piano territoriale di settore*” ed aggiunge che esso è lo “*strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche idriche ed ambientali del territorio interessato*”;
- VISTO** l'art. 65, commi 7 e 8, del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali “*In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistematica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;*
- VISTA** la direttiva 2007/60/CE – direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) che all'art. 14, comma 3, prevede che i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, di seguito PGRA, siano “*riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni*” e all'art. 9, comma 3 stabilisce che “*la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'art. 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE*”. L'art. 14 della direttiva 2000/60/CE stabilisce che “*Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce*”;
- VISTO** l'art. 10, comma 1, della direttiva alluvioni secondo cui “*Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli stati membri mettono a disposizione del pubblico (...) i piani di gestione del rischio di alluvioni*”;
- VISTO** l'art. 14, comma 4, della direttiva alluvioni secondo cui “*I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni*”;
- VISTA** la deliberazione n. 274 del 25 luglio 2018 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato il Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia;

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 49 del 07 marzo 2019 che approva il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati;
- VISTA** la delibera n. 5/2021 del 22/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente *"Adozione Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia (di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n° 49 attuativo della direttiva 2007/60/CE) – Secondo ciclo di gestione. I^ aggiornamento. Art. 14 direttiva 2007/60/CE."*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2022 con il quale è stato approvato il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati;
- VISTA** la delibera n. 2/2025 del 21/01/2025 della Conferenza Istituzionale Permanente *"Adozione ai sensi dell'art. 66 comma 7a del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Sicilia (PGR-A), 3° ciclo di pianificazione (2027-2033)."*
- VISTA** la delibera n. 4/2025 del 01/04/2025 della Conferenza Istituzionale Permanente *"Adozione, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR-A) - III ciclo di gestione: 2027-2033."*;
- CONSIDERATO** che l'attività di Reporting della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR-A) - 3° ciclo di gestione - alla Commissione Europea prevede che le Autorità di bacino distrettuali devono trasmettere le relative informazioni all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 *Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*;
- CONSIDERATO** che per ottemperare a quanto previsto dalla legge, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia dovrà trasmettere tali informazioni secondo le indicazioni contenute nelle *Note per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE: Valutazione Preliminare del Rischio Alluvioni e individuazione delle Aree a Potenziale Rischio Significativo di Alluvioni – III ciclo di gestione (ISPRA, febbraio 2025)*;
- CONSIDERATO** che nell'ambito di tale attività di Reporting, ISPRA ha indicato la necessità di inserire un nuovo paragrafo nell'elaborato *Relazione metodologica - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE: terzo ciclo di gestione (marzo 2025)* in cui vengano descritte le Metodologie utilizzate per valutare l'impatto dei past/future events sugli elementi esposti;
- CONSIDERATO** che le modifiche sono necessarie per rendere la suddetta Relazione metodologica coerente con le informazioni richieste dalla Commissione Europea (CE);
- VISTA** la nota del Servizio 3 "Assetto del Territorio" prot. 10525 del 04/04/2025 con cui è stata comunicata ai soggetti coinvolti nella partecipazione pubblica di cui all'art. 10 del d.lgs. 49/2010 la pubblicazione, per il periodo di 6 mesi (aprile – settembre 2025), sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia degli elaborati relativi alla *Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE: terzo ciclo di gestione*;
- CONSIDERATO** che, durante il suddetto periodo di 6 mesi, i soggetti coinvolti nella partecipazione pubblica possono far pervenire osservazioni all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in merito agli elaborati relativi alla *Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE: terzo ciclo di gestione*;
- CONSIDERATO** che alla data del 30/07/2025 sono pervenute all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia complessivamente tre osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nella partecipazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 49/2010;
- RITENUTO** necessario apportare le modifiche alla suddetta *Relazione metodologica* al fine di recepire le tre osservazioni pervenute;

VISTA	la nota del Servizio 3 “Assetto del Territorio” prot. 21420 del 01/08/2025 “ <i>Relazione istruttoria e contestuale trasmissione dell’elaborato Relazione metodologica - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE: terzo ciclo di gestione (luglio 2025)</i> ”, condivisa dal Segretario Generale;
CONSIDERATO	che, come comunicato da ISPRA, si tratta di modifiche non sostanziali;
RITENUTO	che la nuova versione della <i>Relazione metodologica</i> possa essere approvata con DSG piuttosto che essere sottoposta al parere della Conferenza Istituzionale Permanente;
RITENUTO	di dover approvare ai fini del Reporting alla CE l’elaborato “ <i>Relazione metodologica - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE: terzo ciclo di gestione (luglio 2025)</i> ”

Ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART. 1

È approvato ai fini del Reporting alla CE l’elaborato:

“Relazione metodologica - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE: terzo ciclo di gestione (luglio 2025)”

ART. 2

L’elaborato, di cui al precedente ART. 1, sarà pubblicato sulla pagina web **“Piano di gestione del rischio alluvioni (III° ciclo) 2027-2033”** del sito dell’Autorità di bacino

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/piano-gestione-rischio-alluvioni-3deg-ciclo-2027-2033>

nella sezione **“Partecipazione pubblica”**

ART. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato per esteso comprensivo degli allegati sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall’art. 98, comma 6, della L.R. 07 maggio 2015, n. 9 e inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 4

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale di questa Autorità ai sensi dell’art. 62 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10 e ss.mm.ii.

Palermo, li 05/08/2025

Il Dirigente del Servizio 3
Antonino D’Amico

IL SEGRETARIO GENERALE
SANTORO